



**COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA**  
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI**  
**(ex art. 3 comma 56 L.244/07)**

**Approvato con deliberazione di G.C. n. 65 del 13/05/2008**

## INDICE

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 1</b>  | Oggetto, finalità, ambito applicativo                                                     |
| <b>Art. 2</b>  | Esclusione                                                                                |
| <b>Art. 3</b>  | Ricorso ai collaboratori esterni e limite di spesa                                        |
| <b>Art. 4</b>  | Programma annuale di fabbisogno                                                           |
| <b>Art. 5</b>  | Presupposti per il conferimento di incarichi professionali                                |
| <b>Art. 6</b>  | Selezione degli esperti <u>mediante procedure comparative</u>                             |
| <b>Art. 7</b>  | Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative          |
| <b>Art. 8</b>  | Conferimento di incarichi professionali <u>senza esperimento di procedura comparativa</u> |
| <b>Art. 9</b>  | Liste di accreditamento di esperti                                                        |
| <b>Art. 10</b> | Disciplinare di incarico                                                                  |
| <b>Art. 11</b> | Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico                                   |
| <b>Art. 12</b> | Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa            |
| <b>Art. 13</b> | Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi                                         |
| <b>Art. 14</b> | Disposizioni finali                                                                       |

## **ART. 1**

### **OGGETTO, FINALITÀ, AMBITO APPLICATIVO**

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti esterni all'amministrazione comunale, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6bis, 6ter e 6 quater del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (d'ora in avanti "incarichi").
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente.  
Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
  - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

## **ART. 2**

### **ESCLUSIONE**

1. Il presente Regolamento non si applica:
  - agli incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione

- agli incarichi di progettazione, di direzione lavori, atti tecnico-amministrativo, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, la cui disciplina è rimessa alle specifiche disposizioni di legge o di regolamento
  - ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione
  - ai membri di commissioni ed organi istituzionali
- agli incarichi obbligatori, conferiti in assenza di potere discrezionale della Amministrazione, qualora manchino nell'Ente figure corrispondenti
- Incarichi ex art. 90 T.U.E.L. (Staff del Sindaco).
- Incarichi di collaborazione conferiti a dipendenti di altri enti Locali ed i servizi prestati fuori dall'ordinario orario di servizio e previa autorizzazione dell'Ente di provenienza, incarichi regolamentati dall'art. 53 commi 7,8,10 del D.Lgs. 165/01.

### **ART. 3 LIMITE DI SPESA**

1. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente.
2. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi oggetto del presente capo è fissato complessivamente nel **7% delle spese complessive di personale** iscritte nel bilancio di previsione (Intervento 01)

### **ART. 4 PROGRAMMA ANNUALE DI FABBISOGNO**

1. Il Consiglio Comunale approva annualmente il programma del fabbisogno di collaborazioni esterne di alta qualificazione, nella stessa seduta in cui si approva il Bilancio di previsione.
2. Il programma deve prevedere, per ciascuno dei centri di responsabilità in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente, il fabbisogno di professionalità esterne per l'anno di riferimento.
3. Il programma dovrà individuare le materie nelle quali è possibile far ricorso agli incarichi esterni e/o consulenze.

### **ART. 5 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI**

1. La competenza all'affidamento degli incarichi, tranne che per i casi indicati nel secondo comma dell'art. 8, comma 2, è dei Responsabili di Area che intendono avvalersene (di seguito "Responsabili competenti"), i quali possono ricorrervi solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nei limiti di spesa fissati dal presente regolamento.
2. È possibile attivare incarichi in argomento solo a condizione che da questi non si generino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente nel suo complesso. La verifica e la valutazione delle situazioni soggettive ed oggettive potenzialmente confliggenti è sempre effettuata dal Responsabile interessato o dai soggetti di cui al quarto comma dell'art. 8, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di collaborazione; è altresì sempre acquisita l'autodichiarazione scritta resa dal contraente circa l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto d'interesse con l'Ente. L'omissione di informativa da rendersi all'Ente circa la sussistenza di gravi situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse è sempre causa di giustificato recesso unilaterale dal contratto, senza alcun obbligo di osservanza di termini minimi di preavviso.

3. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve, analiticamente, risultare nell'atto di conferimento:
- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente;
  - b) la prestazione d'opera intellettuale deve essere funzionale alla realizzazione di programmi o progetti previsti negli atti di programmazione dell'Ente;
  - c) l'Ente, nella persona del Responsabile competente, deve avere, preliminarmente, accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali è richiesta la laurea, nonché percorsi didattici universitari completi e definiti dai rispettivi ordinamenti; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni regolate specificamente;
  - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
  - f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
  - g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 6, salvo quanto previsto dal successivo art. 8;
  - h) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.

## **ART. 6**

### **SELEZIONE DEGLI ESPERTI**

### **MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE**

- 1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
- 2. Il Responsabile competente predispone un apposito **avviso di selezione**, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
  - a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta;
  - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
  - c) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
  - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
  - e) eventuale giorno del colloquio, con precisazione del numero massimo dei soggetti ammessi;
  - f) le modalità di realizzazione dell'incarico;

- g) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
  - h) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'Ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.
3. Per gli incarichi aventi quale corrispettivo un importo massimo di **€. 20.000,00**, al netto di IVA di legge, previa adozione di provvedimento motivato, e comunque a fronte di procedura comparativa semplificata (**indagine senza pubblicazione di avviso**) tra almeno tre soggetti aventi i requisiti, nel rispetto del principio di rotazione.

## ART. 7

### MODALITÀ E CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze e le proposte economiche, elementi tutti illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico
  - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta
  - riduzione della tempistica delle attività richieste.In relazione alla peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.
2. Per la valutazione delle candidature il Responsabile può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da Responsabili e Funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. Nel caso la selezione sia integrata da colloquio, sono valutati preventivamente i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto; al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo da determinarsi; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per titoli, requisiti professionali ed esperienze.
4. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile competente.

## ART. 8

### CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile competente può conferire gli incarichi **senza l'esperimento di procedure di selezione**, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
  - a. quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
  - b. per incarichi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari, ed aventi corrispettivo di riferimento non superiore ad **€. 15.000,00** e quando le prestazioni richieste riguardano il completamento, l'ampliamento e/o l'integrazione di precedenti prestazioni analoghe già svolte o in corso, per le quali l'affidamento ad altro soggetto potrebbe comportare diseconomie, ritardi o altri

inconvenienti per l'Amministrazione, purché tale affidamento aggiuntivo avvenga per una sola volta;

c. in casi di particolare, reale e comprovata urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

2. Per gli incarichi aventi quale corrispettivo un importo massimo di **€. 5.000,00**, al netto di IVA di legge, si potrà procedere, in ragione dei principi di ragionevolezza ed economicità, con **l'affidamento in forma diretta**.
3. Si potrà, in ogni caso, prescindere dalle procedure comparative nei seguenti casi:
  - a. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale ovvero competenze specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
  - b. incarichi relativi a programmi o progetti finalizzati o cofinanziati da altre P.A. o dall'U.E., quando le tempistiche non rendano possibile l'esperimento delle procedure comparative
  - c. prestazioni occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, non riconducibili a fasi di piani o programmi, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/01.
4. Possono essere altresì conferiti incarichi in via diretta, fiduciari, in connessione al funzionamento degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, appositamente costituiti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

## **ART. 9**

### **LISTE DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI**

1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali. Le liste sono aggiornate, di norma, annualmente.
2. Il Responsabile competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
3. Per la predisposizione delle liste, l'Ente pubblicizza un apposito avviso pubblico con l'indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati, secondo le modalità di cui all'art. 6.
4. L'iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati. Gli aggiornamenti verranno inseriti, in ordine alfabetico, in calce agli iscritti dell'anno precedente.

## **ART. 10**

### **DISCIPLINARE DI INCARICO**

1. Il Responsabile competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, obbligatorio a pena di nullità, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste in sede di approvazione del programma, in particolar modo:

- a) l'affidamento avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previste dal presente Regolamento
  - b) il rispetto del limite di spesa previsto nel programma annuale.
3. Il disciplinare di incarico dovrà, altresì, contenere i seguenti elementi, ivi riportati in via esemplificativa:
- a) le generalità del contraente;
  - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
  - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
  - d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
  - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
  - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali modifiche;
  - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
  - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
  - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento;
  - j) il foro competente in caso di controversie.
4. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

## **ART. 11 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO E LIQUIDAZIONE**

- 1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
- 2. Il Responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
- 3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
- 4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

## **ART. 12 REGIME PARTICOLARE PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

- 1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le



prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile competente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.n.p.s. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'I.n.a.i.l. sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del Responsabile e dal disciplinare d'incarico.

### **ART. 13**

#### **PUBBLICIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, nel cui contenuto riportano puntualmente, per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica.
3. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet dell'Ente.
4. Il Responsabile competente della procedura di affidamento provvederà a curare gli adempimenti connessi alla pubblicazione sul siti istituzionale degli incarichi e delle consulenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 18 e 54 della L. 244/07, ed a trasmettere gli atti relativi alle collaborazioni esterne alla competente Sezione della Corte dei Conti secondo le prescrizioni normative.
5. Gli atti di spesa di importo superiore ad €. 5.000,00 per gli incarichi di cui all'art. 1 devono essere trasmessi alla Sez. Regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità determinate dalla vigente normativa e/o dalla sezione competente.
6. L'affidamento di incarichi e consulenza effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

### **ART. 14**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Copia del presente regolamento è inviata alla sezione della corte dei Conti competente per territorio.